

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **16** del mese di **marzo**, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Schiona, Squartecchia, Cirillo, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
- 6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 8) MODIFICA ART. 11 REG. CNF 22/5/2015 – DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 9) ESAME POSIZIONE AVV. * PROCEDIMENTI EX ART. 29 COMMA 6 L.P.
- 10) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO VIA TIRINO
- 11) ISTANZA AVV. * PERMANENZA ELENCO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- 12) ISTANZA AVV. * SU RIGETTO MATERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)

- 13) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE GALASSO)
- 14) XVIII ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 15) COMUNICAZIONE AVV. * SU LIQUIDAZIONI EX ART. 97 C.P.C. PENDENTI
- 16) DELIBERA CNF ESONERO OBBLIGO FORMATIVO 2017 A SEGUITO SISMA E EVENTI ATMOSFERICI (RELATORE SCOPONI)
- 17) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE SABATINI)
- 18) CONTRIBUTO CDD ANNO 2017
- 19) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
- 20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 21) QUESTIONI PRATICA
- 22) VARIE ED EVENTUALI
- 23) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI)

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (9/3/2017), il Consiglio l’approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. */16 PE). Il Consiglio prende atto.
- b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. */16 PE). Il Consiglio prende atto.
- c) Il Presidente rende noto che il COA di Bologna ha comunicato che è pendente un procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *, iscritta al COA di Pescara dal 26/01/2017 per trasferimento, aperto il 22/10/2012 su esposto dell’Avv. * e con approvazione del capo di incolpazione con delibera del CDD del 28 novembre 2016. Il Consiglio prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che il Tribunale ha inviato la convocazione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in materia penale per il giorno 17 marzo 2017. Il Consiglio delega i cons. Corradini e Sabatini.
- e) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato il documento relativo all’analisi dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze al 31/12/2016, disfunzioni e loro cause e verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente biennio. Il Consiglio esamina la richiesta del Presidente del Tribunale, delega all’esame dell’elaborato il cons. Scoponi e rinvia per la trattazione alla prossima seduta del 23/3/17.

- f) Il Presidente rende noto che l'Avv. Vincenzo Di Girolamo ha riscontrato la comunicazione COA relativa alla delibera assunta in data 23/2/2017 sulla modalità di convocazione dell'Osservatorio. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della nuova convocazione dell'assemblea dell'Osservatorio, sulla base dell'odg. stabilito dall'ufficio di coordinamento nella riunione del 14/3/17.
- g) Il Presidente rende noto che l'OCF, unitamente alla convocazione dell'assemblea per il 17/3/2017, ha inviato il bilancio preventivo 2017. Il Consiglio prende atto e osserva che nel bilancio preventivo dell'OCF è prevista una spesa di euro 110.000,00 per arredi e attrezzature, che può essere evitata acquistando dall'OUA gli arredi e le attrezzature che lo stesso ha comunicato di dover vendere per la liquidazione del patrimonio. Sollecita, quindi, l'OCF all'acquisto delle attrezzature di cui sopra.
- h) Il Presidente rende noto che l'Avv. Donatella Pau ha riscontrato la nota di questo COA del 13/3/17 relativa alla partecipazione ai lavori del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni Regionali. Il Consiglio preso atto, delega il Presidente a dare riscontro all'avv. Pau.
- i) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha inviato delibera relativa all'assemblea dell'OCF per i giorni 17 e 18 marzo. Il Consiglio prende atto della delibera, non condividendo la lamentela nei confronti dei componenti dell'OCF nominati nei distretti aderenti all'UICA.
- j) Il Presidente rende noto che il COA di Taranto ha trasmesso la delibera assunta nella riunione del 13/3/2017 relativa alla partecipazione economica degli Ordini per l'attività dell'OCF. Il Consiglio prende atto.
- k) Il Presidente rende noto che il CNF ha richiesto di formulare, entro il 14/4/17, osservazioni sull'ipotesi di modifica dei parametri forensi di cui al D.M. 14/03/2014, n. 55. Il Consiglio delega il cons. Cipriani all'esame e rinvia per la trattazione al 30/3/17.

Alle ore 19,03 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre.

- l) Il Presidente rende noto che è pervenuto l'invito alla partecipazione all'Agorà degli Ordini per il 7 aprile 2017. Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione.
- m) Il Presidente rende noto che il Presidente di Cassa Forense ha riscontrato la delibera adottata dal COA di Palermo che criticava l'iniziativa della Cassa in ordine alla indizione di una gara per l'appalto del servizio di call center a favore degli iscritti e invitava il Consiglio di Amministrazione a sospendere gli atti di gara. Il Consiglio prende atto della risposta del Presidente di Cassa Forense all'Ordine di Palermo e riserva ogni valutazione alla verifica dello svolgimento del servizio da parte del call center esternalizzato, esprimendo fin da ora perplessità in ordine al livello di preparazione degli operatori del call center su materia delicata ed articolata come quella della previdenza forense.

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia.

- n) Il Presidente riferisce che su Italia Oggi del 9/3/2017 è pubblicato un articolo nel quale si legge che l'Anci ha chiesto ufficialmente al Ministro Madia un chiarimento sul comma 221 della legge di stabilità 2016 (n. 208/15), relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali agli avvocati addetti agli uffici legali comunali senza vincolo di esclusività. Il Presidente rileva il contrasto tra la posizione dell'ANCI e quella del CNF, laddove quest'ultimo ritiene la obbligatorietà del vincolo di esclusività dell'attività nell'ambito dell'ufficio legale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo. Il Consiglio condivide la posizione del CNF.
- o) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione del nominativo di avvocati in materia condominiale.
Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Ascanio Di Giuseppe, iscritto nell'elenco "diritti reali-obbligazioni e contratti", nonché nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia "civile".
- p) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha provveduto al pagamento del contributo COA per l'anno 2015, come da quietanza depositata, delibera la revoca della sospensione amministrativa ex art. 29 comma 6 L. 247/12, deliberata il 12/01/2017 e con decorrenza 12/02/2017.
- q) Il Presidente rende noto che l'Assessore alla Pubblica Istruzione e all'Ambiente del Comune di Penne, avv. Nunzio Campitelli, con comunicazione del 15/3/17 ha chiesto la partecipazione di un componente del COA quale relatore nel convegno 21/3/17 per la giornata della legalità, organizzata con l'Università della Libera Età. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il V. Presidente a rappresentare l'Ordine di Pescara.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) convocare per chiarimenti la dott.ssa * in relazione alla istanza di iscrizione al registro dei praticanti, per la seduta del 30/3/17 ore 18,45;
- b) di iscrivere il dott. La Rana Giuseppe per trasferimento dall'Ordine di Campobasso con anzianità dall'8/5/2015 nel Registro dei Praticanti semplici e dal 18/11/2016 dal Registro dei Praticanti abilitati fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti;
- c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila il dott. Pizzirani Andrea con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,
come da separati e distinti provvedimenti.

- d) Il Consiglio preso atto della domanda del dott. * delibera di far notare allo stesso che il domicilio professionale e la richiesta di frequenza studio possono prevedere solo il nominativo del dominus e pertanto lo invita a modificare la documentazione allegata alla domanda nel senso sopra precisato.
- e) Il Consiglio, rilevato che l'Anwalt *, iscritto nella sezione degli avvocati stabiliti dal 12/2/2015, non ha provveduto a depositare la certificazione annuale di iscrizione nello Stato membro di origine, considerato che l'iscrizione presso la competente organizzazione professionale è prescritta dall'art. 6 comma 10 D. Lgs. 96/2001 quale condizione per l'iscrizione nella sezione speciale degli stabiliti, delibera di invitare l'Anwalt * a produrre la certificazione annuale in questione entro 15 gg. dalla comunicazione della presente delibera.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

**17) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE
SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE
SABATINI)**

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione contenente l'invito a far pervenire copia della delibera e del regolamento istitutivo degli Osservatori territoriali costituiti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CNF n. 4/13, nonché la convocazione per l'incontro del 5 maggio 2017 presso il CNF, delibera di delegare il cons. Sabatini alla predisposizione di una proposta di delibera relativa alla costituzione dell'Osservatorio sulla Giurisdizione del circondario di Pescara.

**12) ISTANZA AVV. * SU RIGETTO MATERIA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO (RELATORE CAPPUCCELLI)**

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. * e udito il relatore Avv. Cappuccilli, considerato che l'iscritta ha tempestivamente presentato istanza di iscrizione all'elenco art. 81 DPR in materia di volontaria giurisdizione e che il mancato inserimento è dipeso da errore materiale della stessa che nell'elenco degli affari ha indicato come separazione giudiziale procedimenti consensuali, delibera l'inserimento dell'avv. * nell'elenco per la materia della volontaria giurisdizione.

Alle ore 20,32 escono i cons. Cappuccilli e Sabatini.

**4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE
(RELATORE GALASSO)**

A) ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'AIGA di Pescara, di accreditamento dell'evento "Un caffè tra Colleghi: Le possibili sinergie tra l'avvocato e il mediatore familiare. La convenzione A.I.M.E.F – A.I.G.A. PESCARA", che si terrà presso l'Aula Biblioteca "G.A. Scoconi" dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in data 27.03.2017, dalle ore 11 alle ore 13, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo 2 C.F. in diritto di famiglia e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

B) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione fornita a corredo, udito il Cons. relatore, delibera di esonerare gli avvocati:

- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dall'1/1/2017 al 14/03/2018 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA;
- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dal 27/02/2017 al 31/12/2019 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA;
- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dall'1/1/2017 al 28/02/2019 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA;
- * totalmente dal 1/1/2017 sino al 4/11/2017 e parzialmente nella misura del 50% dal 5/11/2017 sino al 4/11/2019, data di compimento del terzo anno di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett. a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 16 e 17 Regolamento COA;
- * totalmente dal 15/08/2016 sino al 31/12/2016 per il triennio 2014/16 e dal 1/1/2017 al 15/10/2017 per il triennio 2017/19 e parzialmente nella misura del 50% dal 16/10/2017 sino al 15/10/2019, data di compimento del terzo anno di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett. a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 16 e 17 Regolamento COA;
- * parzialmente nella misura del 30% per il triennio 2017/19, ex art. 15, n. 2 lett. a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 15 e 17 Regolamento COA;
- Il Consiglio, vista l'istanza di esonero presentata dall'avv. *, ne delibera il rigetto perché si tratta di fattispecie (incarico di assessore comunale) non prevista nel vigente regolamento CNF per la formazione continua;
- Il Consiglio, vista l'istanza di esonero dell'avv. * in riferimento alla delibera CNF 20/1/17, la accoglie per l'intera annualità.

Alle ore 20,41 escono i cons. Cipriani e Tiboni.

C) ATTESTATI

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione fornita a corredo, udito il Cons. relatore, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/16 agli avvocati:

Cipriani Patrizio

De Santis Pierluigi

Di Benedetto Renato

Di Fonzo Martina

Giampaolo Pierluigi

Savini Marco

Toppetti Valeria

Franco Simonetta

Angelastro Menotti

Castellano Luigia

D'Angelosante Barbara

Borrelli Paolo visto il recupero dei crediti formativi comunicato il 6/03/2017.

Il Consiglio, in relazione alla posizione dell'avv. *, iscritto a Pescara dal 21/7/2016 per trasferimento dall'Ordine di Avezzano, visto l'Attestato di F.C. già rilasciato dal COA di Avezzano in data 30/01/17 per il triennio 2014/2016, pur ritenendo che il rilascio è avvenuto da parte di COA diverso rispetto a quello presso il quale l'avvocato è iscritto, prende atto che l'avv. *è già in possesso dell'Attestato e pertanto non può esserne rilasciato uno ulteriore per il medesimo triennio formativo, delibera nulla a provvedere.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 21/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, vista la propria delibera del 24/11/2016 con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all'estero; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, vista la propria delibera del 1/12/2016 con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l'istanza con l'indicazione della cittadinanza e la certificazione dell'autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all'estero; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/03/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/03/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero del credito derivante dalla mancata corresponsione degli assegni di mantenimento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al

Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/3/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione esecutiva da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate le istanze della sig.ra * (n.* il *) depositate in data 24/02/2017, riunite nella seduta del 2/3/2017 per connessione soggettiva e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente ai procedimenti per l'affidamento del figlio e l'assegnazione della casa familiare nonché per la reintegra del possesso ex art. 1168 c.c. promossi dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale con addebito da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell'ASL

di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di appello avverso sentenza resa su opposizione ad ordinanza prefettizia da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della Prefettura di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla riassunzione del procedimento per risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell'ASL di Chieti ed altri, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 337-ter c.c. promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * e l'integrazione depositata il 15/3/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di amministratore di sostegno da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara in favore del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 08/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 08/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 08/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'accertamento dello stato di invalidità ai sensi della L. 18/80 e dello stato di handicappato in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS Sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 10/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sig.ri * (n.* il *) e * (n.* il *) depositate in data 10/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 10/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per disconoscimento di paternità da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 10/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per

disconoscimento di paternità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 10/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra D'Angelo Rosa (nata a CERCOLA il 16/08/1970) depositata in data 09/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dai sig.ri * (n.* il *) e * (n.* il *) , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 11/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in appello avverso la sentenza n. 1235/16 del Giudice di Pace di Pescara da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 13/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 619 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta copia della documentazione a sostegno della pretesa, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 414 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per sfratto promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di un professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per restituzione somme e risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della ditta *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta la copia del contratto di locazione, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta la documentazione indicata a sostegno della pretesa, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza presentata in data 14/03/2017 dal sig. * in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra * (n.* il *) , e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione ereditaria promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta la documentazione a sostegno,

delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 13/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta la copia del provvedimento di separazione, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n.* il *) depositata in data 13/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n.* il *) depositata in data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- a) Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. * ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 15/12/2016, di revoca del precedente difensore Avv. * e nomina dell'Avv. *, prende atto.
- b) Il Consiglio, letta l'istanza depositata il 07/03/2017 dall'Avv. *, difensore della sig.ra * (n.* il *) , già ammessa al patrocinio in data 30/07/2015, prende atto che l'azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara come indicato inizialmente nell'istanza di ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante.

6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Nulla a provvedere.

7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Nulla a provvedere.

Alle ore 21,03 esce il V. Presidente.

8) MODIFICA ART. 11 REG. CNF 22/5/2015 – DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla modifica dell'art. 11 del Regolamento CNF 22 maggio 2015 e udito il relatore Avv. Corradini, delibera di osservare come la predetta modifica, relativamente alla sostituzione del difensore d'ufficio con altro collega (oltre chiaramente con quello iscritto nell'elenco nazionale) che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale, appaia in contrasto con i principi ispiratori posti alla base del riordino della disciplina della difesa d'ufficio, atteso che l'eventuale sostituto potrebbe non essere iscritto all'elenco nazionale, con la conseguenza da una parte del superamento del presupposto previsto dal

decreto legislativo nr. 6/2015 e dall'altra parte di una disparità di trattamento nell'ambito della scelta sostitutiva del collega impedito alla partecipazione a singole attività processuali.

**9) ESAME POSIZIONE AVV. * PROCEDIMENTI EX ART. 29
COMMA 6 L.P.**

Il Consiglio, letta la comunicazione 9/3/2017 dell'Avv. * con la quale invia n. 2 quietanze comprovanti il saldo delle cartelle relative ai contributi 2005 e 2015 e chiede un differimento per continuare a saldare le annualità mancanti. Il Consiglio preso atto che l'avv. * ha documentato il pagamento dell'anno 2015, delibera di archiviare il procedimento per detta annualità e rinvia per la verifica del pagamento della annualità precedenti alla seduta del 04/5/2017 ore 18,30.

**10) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA –
LATO VIA TIRINO**

Il COA, atteso che ad oggi non è ancora pervenuto il preventivo per il rilascio dei badge personalizzati, delibera di rinviare alla prossima seduta sollecitando per iscritto con urgenza la Ditta Aquila, atteso il lungo tempo trascorso dalla richiesta.

**11) ISTANZA AVV. * PERMANENZA ELENCO PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. * di rimessione in termini per la permanenza nell'elenco ex art. 81 TU 115/02; vista la precedente delibera del 02/3/17 di rigetto di analoga istanza dell'avv. * perché tardiva in quanto depositata oltre il termine di legge; vista altresì la delibera di portata generale assunta nella medesima seduta del 02/3/17 e relativa al mantenimento nell'elenco de quo degli avvocati i quali, pur in mancanza di istanza di permanenza, erano in possesso dei requisiti alla data del 31/1/17, termine di legge per la formazione dell'elenco; rilevato che l'avv. * alla data del 31/01/17 non era nel possesso dell' attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016, rigetta l'istanza.

**13) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE
GALASSO)**

Si rinvia ad una prossima seduta, vista l'ora tarda.

**14) XVIII ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE
FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO)**

Il Consiglio, letta la convocazione della XVIII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense per il 18 e 19 maggio 2017, e udito il relatore Avv. di Bartolomeo, delega alla partecipazione quest'ultima quale Presidente dell'ODM, unitamente ad altro componente.

**15) COMUNICAZIONE AVV. * SU LIQUIDAZIONI EX ART. 97
C.P.C. PENDENTI**

Il Consiglio, letta la comunicazione indirizzata al COA per conoscenza, relativa alle istanze di liquidazione art. 97 c.p.c. pendenti non ancora evase dal Tribunale di Pescara, e considerato che la questione è già all'attenzione del Presidente della Sezione Penale del Tribunale, delibera nulla a provvedere.

16) DELIBERA CNF ESONERO OBBLIGO FORMATIVO 2017 A SEGUITO SISMA E EVENTI ARTMOSFERICI (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, letta la delibera del CNF del 20 gennaio 2017 con la quale, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, e delle ondate di maltempo che hanno colpito numerosi comuni appartenenti ai Circondari dei Tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nel mese di gennaio 2017, ritenuto che detti eventi possano configurare causa legittima di impedimento all'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. d) Reg. CNF per la Formazione continua, ha deliberato di *“esonerare dall'obbligo formativo per l'anno 2017 gli Avvocati iscritti negli Albi tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, aventi residenza o domicilio professionale nei Comuni coinvolti dagli eventi atmosferici e dal sisma”* e di delegare i suddetti Consigli dell'Ordine ad individuare gli Avvocati iscritti nei rispettivi Albi, aventi diritto all'esonero;

rilevato che, a tutt'oggi, non esiste un elenco ufficiale dei comuni della Regione Abruzzo che siano stati colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio 2017 mentre, per quel che riguarda gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26, 30 e 31 ottobre 2016, si continua a fare riferimento all'elenco dei comuni di cui al D.L. 17.10.2016, n. 189, successivamente integrato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016, nel quale sono ricompresi solo 14 comuni ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, nessuno dei quali ricade nel Circondario del Tribunale di Pescara;

considerato che comunque gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella prima metà del mese di gennaio hanno causato nevicate impreviste e abbondanti, che si sono abbattute soprattutto nei comuni della fascia costiera e dell'entroterra delle province di Chieti, Pescara e Teramo, con conseguente blocco della circolazione veicolare su molte strade provinciali e comunali per alcuni giorni ed isolamento di non pochi comuni non solo delle zone di montagna, ma anche della fascia collinare e pre-appenninica, il tutto aggravato dal perpetuarsi dello sciame sismico in atto già da diversi mesi, che ha fatto risentire i suoi maggiori effetti nelle zone dell'entroterra pescarese proprio in coincidenza della copiosa nevicata del giorno 18 gennaio 2017;

delibera

che, con riferimento al Circondario di propria competenza, non ricorrono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento generalizzato di esonero dall'obbligo formativo per i propri iscritti per l'anno 2017, rinviando la decisione su eventuali istanze individuali di esonero dall'obbligo formativo da parte di Colleghi che abbiano subito danni alla propria abitazione, ovvero allo studio professionale, in conseguenza del sisma, nonché di Colleghi che risiedano o abbiano lo studio principale in uno dei comuni dell'entroterra pescarese maggiormente colpiti dalle eccezionali nevicate di gennaio scorso, con riferimento al periodo dell'impedimento a spostarsi nell'ambito del territorio provinciale.

18) CONTRIBUTO CDD ANNO 2017

Il COFA ha inviato un promemoria per quanto attiene al pagamento del contributo 2017 a favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Considerato che la quota complessiva per iscritto è stata determinata in € 10,00 e che il numero degli iscritti all'Albo degli Avvocati alla data del 31/12/2016 è pari a 1687, i pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

al 31/3/2017 euro 4,00 x 1.687 = € 6.748,00

al 30/7/2017 euro 3,00 x 1.687 = € 5.061,00

al 30/10/2017 euro 3,00 x 1.687 = € 5.061,00

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento secondo la dilazione sopra evidenziata e manda al cons. Tesoriere per l'adempimento.

19) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)

Nulla a provvedere.

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. D'Alonzo Camilla Lucia di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. d'Alonzo alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 333.

21) QUESTIONI PRATICA

Nulla a provvedere.

22) VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Consiglio, rilevato che nella seduta del 9/6/16 è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso indetto per l'assunzione di due operatori ODM, e tuttavia non è stato specificato quale dei componenti assumerà la funzione di segretario, delibera di integrare la disposizione, nominando segretario, ai sensi dell'art. 8 del regolamento del personale, l'avv. Roberta Del Sordo.
- b) Il Consiglio, vista l'istanza in data 07/3/17 dell'avv. * di permanenza nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, considerato che l'avv. * risulta alla data del 31/1/17 in regime di esonero dall'obbligo formativo, vista la propria delibera del 02/3/17 che dispone la permanenza nell'elenco in detta situazione, delibera nulla a provvedere.
- c) Il Consiglio prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e l'Avv. *.
- d) Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e l'Avv. *.
- e) il Consiglio delega la sig.ra Isabella Di Sabatino ad assistere il cons. segretario all'esame del verbale della seduta ed alla predisposizione degli atti esecutivi.

23) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio,

- udito il relatore ed esaminata la comunicazione dell'avv. * pervenuta a mezzo pec il 10/3/17, avente ad oggetto "Esercizio di diritti in materia di

protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 del Codice)”, con riferimento al Dlgs 196/2003, e contenente: “Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 7, comma 2, del Codice)”, “Richiesta di intervento sui dati (art. 7, comma 3, del Codice)” e “Opposizione al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, del Codice)”;

- preso atto che le istanze dell'avv. * attengono tutte alla “*trasmissione della documentazione per l'istanza di accesso agli atti proc. N. */2016 PE relativamente all'esposto *_16 PE*”,

delibera

di dare riscontro all'avv. * nei termini seguenti.

Quanto alle richieste inoltrate ai sensi dell'art.7 commi 2 e 3 del Dlgs 196/03, è noto a parte istante, avvocato iscritto all'Albo, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avente natura di ente pubblico non economico, opera il trattamento dei dati personali relativi agli iscritti all'Albo territoriale, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla L. 247/12. Il trattamento in questione è espressamente consentito dal disposto dell'art.18 del Dlgs 196/03.

Per ciò che attiene alla “*trasmissione della documentazione per l'istanza di accesso agli atti proc. N. */2016 PE relativamente all'esposto *_16 PE*”, si è accertato che agli atti della segreteria di questo COA risultano due operazioni di tale natura in relazione al proc. disciplinare n. */2016 a carico dell'avv. * e precisamente:

1) trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila per competenza (pec in data 02/12/16, prot.7627/16), a seguito di segnalazione/esposto nei confronti dell'avv. * per condotta non conforme alle regole deontologiche in occasione di udienza civile del 06/5/16 dinanzi al Tribunale di Lanciano, Giudice Dott. Nappi. Con regolare comunicazione all'avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF n.2/14;

2) trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano (pec in data 08/3/2017, prot. 1817/17), a seguito di richiesta, pervenuta a mezzo pec in data 03/3/2017, prot. 1754/17, dalla sezione di PG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, per delega dal Sost. Procuratore Dott. Andrea Papalia, nell'ambito delle indagini relative al procedimento penale n. */17 RGNR a carico dell'avv. *per i medesimi fatti.

In entrambi i casi la trasmissione non ha riguardato né dati sensibili come definiti all'art. 4 lett.d, Dlgs 196/03 (“dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”) né dati giudiziari come definiti all'art.4 cit. lett. e (dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale).

Inoltre:

-nel primo caso l'Ordine ha agito in osservanza di precise norme di legge e regolamentari, laddove la L.247/12 attribuisce il potere disciplinare ai Consigli Distrettuali di disciplina forense (art.50), ed impone al COA, in caso di esposto o denuncia o notizia di illecito disciplinare di trasmettere immediatamente gli atti al CDD (artt. 29, comma 1 lett.f, e 50; art.11 Reg. CNF n.2/14);

- nel secondo caso, l'Ordine ha effettuato la trasmissione di documentazione così come espressamente consentito dall'art. 25 Dlgs citato, che al comma 2 dispone: "È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati".

Quanto alla doglianza manifestata dall'avv. * circa la *"aperta violazione dell'art. 5 bis, comma 2, lett. a) D. LGS. 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff., 5 aprile 2013, n. 80). - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, il Consiglio ne ravvisa la totale inconferenza. Ed infatti in alcun modo, nè sotto alcun aspetto, nella fattispecie potrebbe trovare menzione la figura dell'accesso civico di cui al dlgs 33/2013, nè tantomeno potrebbe ravvisarsi una richiesta di accesso agli atti ai sensi della l.241/90: nel primo caso sopra riportato il COA ha agito motu proprio nell'adempimento di obbligo di legge in sede di attività istituzionale; nel secondo caso il COA ha legittimamente ottemperato a richiesta dell'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini preliminari in procedimento penale.

Si manda alla segreteria per la comunicazione all'interessato, mediante invio dell'estratto di verbale.

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE